

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE FALLIMENTARE

Premesso che a far data dal 19 giugno c.m., a seguito dell'implementazione dei sistemi informatici civili, sono state previste nuove modalità tanto per la presa in carico delle istanze di liquidazione dei compensi dei Professionisti nominati nelle procedure concorsuali, come pure per la redazione dei conseguenziali provvedimenti, mediante maschere predeterminate recanti campi obbligatori;

atteso che tali innovate modalità richiedono l'adozione di modelli standard recanti i dati oggi richiesti e sinora nelle istanze non indicati o accorpati in modo difforme dallo standard informatico ministeriale oggi prescritto;

rilevato inoltre che, di là della necessità di conformare la confezione ed il contenuto minimo obbligatorio delle istanze agli standard di cui alle superiori premesse, le maschere attualmente elaborate e già operative nel sistema ministeriale presentano errori e discrasie rispetto alle prescrizioni tariffarie e tributarie in materia di liquidazione tali da impedire, allo stato, l'accettazione dell'istanza e, conseguentemente, la sua ulteriore procedibilità e compiuta evasione;

in attesa che siano apportati i necessari correttivi al programma informatico,

si dispone

- (i) in via provvisoria, in attesa dell'intervento correttivo, che le istanze e i provvedimenti già emessi e inviati telematicamente siano accettati dalla Cancelleria rispettivamente come istanze generiche e come provvedimenti non codificati. Degli stessi sarà tenuta una separata raccolta cartacea;
- (ii) tale modalità di accettazione, registrazione e tenuta cesserà di avere efficacia non appena effettuate le necessarie correzioni al sistema e così rimossi gli impedimenti che, allo stato, ostano al carico e allo scarico di istanze e provvedimenti di liquidazione secondo le nuove modalità, così come imposte dall'implementazione di cui in premessa;
- (iii) i sigg.ri professionisti (Curatori, Commissari Giudiziali, Liquidatori Giudiziali), previo contatto con la propria software house di riferimento al fine degli eventuali aggiornamenti dei sistemi Loro in uso, sin dalla ricezione della presente, avranno cura di redigere le nuove istanze di liquidazione riportando i dati richiesti (v. screenshot in allegato) in una apposita maschera che ne permetta, poi, l'acquisizione in automatico e avendo altresì cura di conglobare l'importo del 5% forfetario entro l'onorario

- complessivo richiesto, nel rispetto dell'escursione tariffaria e secondo i criteri specificati al seguente punto (iv);
- (iv) allo specifico fine di procedere alla redazione delle istanze nei termini di cui al precedente punto (iii) e in accordo con le nuove prescrizioni ministeriali, il professionista istante (Curatore, Commissario Giudiziale, Liquidatore giudiziale), ferme tanto la libera valutazione e conseguente liquidazione da parte del Collegio, come pure la facoltà del professionista di eventualmente segnalare elementi di fatto o di giudizio meritevoli di considerazione ai fini di un adeguamento del compenso alle peculiarità del caso concreto, proporrà il compenso da liquidarsi nei termini di seguito precisati:
 - a. compenso finale del Curatore in relazione a fallimento con unica massa capiente: massimo sull'attivo realizzato e minimo sul passivo accertato, oltre a importo complessivo delle spese vive da liquidarsi (spese pec, spese postali per raccomandate e spedizione assegni, visure presso i Pubblici Registri, spese inerenti gli adempimenti per la chiusura quali notifiche e cancellazione ente);
 - compenso finale del Curatore in relazione a fallimento con più masse capienti: massimo sull'attivo realizzato e minimo sul passivo accertato per ciascuna massa, oltre a importo complessivo delle spese vive da liquidarsi (come al punto a);
 - c. compenso finale del Curatore in relazione a fallimento plurimasse, solo alcune delle quali capienti: massimo sull'attivo realizzato e minimo sul passivo accertato per ciascuna massa capiente e, per le masse incapienti, compenso nei limiti di capienza della massa (cioè del residuo di cassa disponibile), oltre a importo complessivo delle spese vive da liquidarsi (come al punto a);
 - d. compenso finale del Curatore in relazione a fallimento monomassa o plurimasse totalmente incapiente: minimo liquidabile sul passivo accertato (€ 811,35) oltre a importo complessivo spese documentate liquidabili (spese pec, postali, visure presso i Pubblici Registri, corredate dalla documentazione in originale a comprova);
 - e. compenso finale del Curatore in relazione a fallimento monomassa o plurimasse parzialmente incapiente rispetto al compenso minimo di € 811,35: in ogni caso complessivi e soli € 811,35 (anche in caso di pluralità di masse), oltre a spese documentate liquidabili di cui al precedente punto d, previo versamento del residuo attivo di cassa in favore dell'Erario, secondo modalità che verranno indicate dalla Cancelleria;
 - f. acconto sul compenso finale del Curatore: 90% del massimo sull'attivo ripartito, con la precisazione che, in caso di più acconti, resta fermo il tetto del 90% sull'attivo ripartito;
 - g. acconto sul compenso del Commissario Giudiziale: 75% del massimo sull'attivo e del minimo sul passivo da inventario (i.e. della relazione ex art. 172 l.f.), oltre a importo complessivo delle spese vive da liquidarsi (i.e.: pec, postali, visure presso i Pubblici Registri);
 - h. saldo del compenso del Commissario Giudiziale: restante 25%, ferma la necessità da parte del Commissario di dare conto di eventuali scostamenti, in eccesso o per difetto, dell'attivo realizzato e del passivo indicato in relazione ex art. 172 l.f.

- rispetto a quelli risultanti all'esito dell'esecuzione concordataria, oltre a importo complessivo delle eventuali ulteriori spese vive da liquidarsi (come punto g);
- i. acconti e saldo del liquidatore giudiziale: vedasi lettera (a) e (b), salva diversa determinazione nel piano e nella proposta concordataria;
- in caso di fallimento con pluralità di masse, occorrerà formulare un'istanza per ciascuna massa, in ragione dei vincoli posti dalla maschera ministeriale, fermi, peraltro, i criteri di liquidazione sopra indicati;
- (vi) le ulteriori eventuali e speciali ipotesi di liquidazione del compenso (p.e.: eventuali ulteriori acconti al Commissario Giudiziale in sede di riparti parziali, ove previsti nel concordato omologato; determinazione del compenso spettante al Curatore sulla massa speciale in sede di precisazione del credito a seguito di intervento del fallimento in procedura esecutiva già pendente), saranno oggetto di separata e specifica determinazione.

Torino, 29.6.2017

Il Presidente del Tribunale

1 Dirigenta Amministrativo

ott:ssa garmelina De Meo

Il Presidente di Sezione

dott.ssa Vittoria Nosengo

Il Responsabile della Cancelleria

dott.ssa Assunta Saturno